

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1806

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CRESCO

Norme per la gestione della crisi in applicazione
dell'articolo 78 della Costituzione

Presentata il 29 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che l'articolo 78 della Costituzione recita « Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari ».

È altresì noto che nello specifico vi è un vuoto legislativo per quanto attiene alla eventuale necessità di una efficace gestione di crisi, necessità riconosciuta e ribadita recentemente in occasione della chiusura del corso del Centro Alti Studi della difesa.

Si tratta di un vuoto legislativo che deve essere colmato in eventuali casi di emergenze militari.

Il problema verte sul cosiddetto diritto alla ritorsione, o meglio, sulle questioni connesse alla gestione di una eventuale crisi derivante da un attentato interno o esterno alla nostra sovranità nazionale.

In questa sede è bene ricordare i tre difformi atteggiamenti e susseguenti comportamenti relativi al caso della nave Achille Lauro (decisione del Presidente del Consiglio), alla crisi del Golfo, prima fase (decisione collegiale del Governo), alla crisi del Golfo, seconda fase che ha avuto ben tre fasi (il Governo decide la partenza del naviglio, rinviando al Parlamento la decisione di entrata in guerra, approvata ad ostilità già intraprese; le operazioni belliche vengono gestite congiuntamente dal Presidente del Consiglio, dai ministri degli esteri e della difesa e dal Presidente della Repubblica).

Mancano quindi chiare e precise direttive. Facendo riferimento al quesito posto, a suo tempo, dall'ex Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio *pro-tempore* onorevole Craxi e alle risultanze

emerse dai lavori dell'apposita commissione Paladin si è approntato un dispositivo legislativo articolato su alcuni punti basilari sintetizzabili nel modo seguente.

Nell'eventualità che un pericolo grave interno od esterno minacci il territorio nazionale o le sue istituzioni, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone l'applicazione delle norme relative alla gestione della crisi, comunicando le decisioni in tempi brevissimi al Parlamento, per una valutazione di ordine politico.

È da considerare minaccia esterna alla sovranità territoriale qualsiasi azione tendente inequivocabilmente ad arrecare danno o pregiudizio all'incolumità fisica dei cittadini e all'integrità territoriale.

Il Comitato per la gestione della crisi è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri della difesa, dell'interno, degli affari esteri e da eventuali altri organi od esperti che il Presidente

del Consiglio dei ministri riterrà opportuno inserire.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha la piena responsabilità della gestione della crisi.

Il Ministro della difesa è responsabile della corretta attuazione dell'organizzazione delle Forze armate e dello svolgimento delle attività per la preparazione della difesa.

Il Capo di stato maggiore della difesa è responsabile della elaborazione della pianificazione generale interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, dell'impiego dello strumento militare, nonché dei relativi rapporti ed attività di collegamento a livello internazionale.

Il Segretario generale della difesa è responsabile del coordinamento e del controllo dell'attuazione dei programmi tecnico-finanziari connessi con la pianificazione generale del meccanismo militare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Applicazione della legge).

1. Qualora un pericolo, interno o esterno, grave ed imminente, minacci tutto o parte del territorio italiano o le sue istituzioni, il Presidente del Consiglio dei ministri può ordinare l'applicazione della presente legge attraverso la dichiarazione dello stato di crisi che deve essere immediatamente comunicata al Parlamento per una sua valutazione in sede politica.

2. L'ordine di applicazione della presente legge deve essere adottato dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto ed è pubblicato nei modi in esso stabiliti.

3. La presente legge può essere applicata anche limitatamente ad una parte del territorio italiano, determinata dal decreto di cui al comma 2.

ART. 2.

(Comitato per la gestione della crisi).

1. Qualora ai sensi dell'articolo 1 si debba procedere all'applicazione della presente legge, è immediatamente costituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato per la gestione della crisi.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente; dai Ministri della difesa, dell'interno e degli affari esteri, in qualità di membri ordinari; da altri organi, gruppi, corpi o esperti che il Presidente del Consiglio dei ministri reputi opportuno convocare in qualità di membri straordinari.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad emanare le norme regolamentari riguardanti il funzionamento del Comitato per la gestione della crisi.

ART. 3.

(Attribuzione del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'applicazione della legge).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sotto la propria responsabilità, indirizza l'attività politica ed amministrativa delle Forze armate.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri esamina i problemi generali politici e tecnici attinenti alla difesa militare nazionale, determina i criteri e fissa le direttive per l'organizzazione e il coordinamento delle attività che comunque la riguardano, coordina e promuove l'attività degli organi eventualmente intervenuti nell'adozione di atti che riguardano la politica generale di difesa nazionale.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri dal momento in cui, ai sensi dell'articolo 1, ordina l'applicazione della presente legge assume la piena responsabilità politica della gestione della crisi.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige, controlla e coordina l'attività dei Ministri, assumendo tutte le decisioni che la particolare situazione richiede. Qualora tali decisioni siano prese in deroga a vigenti disposizioni di legge, esse, pur entrando immediatamente in vigore, sono sottoposte all'esame del Parlamento che, in ogni caso, ne può far cessare l'effetto in qualsiasi momento.

ART. 4.

(Attribuzioni del Ministro della difesa).

1. Il Ministro della difesa:

a) è responsabile della corretta attuazione dell'organizzazione delle Forze armate e dello svolgimento dell'attività amministrativa diretta alla preparazione della difesa;

b) approva e coordina, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, la pianificazione generale dello strumento militare con i conseguenti programmi tecnico-finanziari;

c) comunica al Presidente del Consiglio dei ministri gli indirizzi relativi ai programmi di ricerca e di sperimentazione connessi alla produzione o coproduzione di sistemi d'arma o di armamenti.

2. In sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero della difesa, il Ministro della difesa presenta al Parlamento una relazione nella quale sono illustrati:

a) le previsioni di spesa inquadrate nella manovra prevista dalla legge finanziaria;

b) l'evoluzione del quadro strategico e i riflessi in campo militare della situazione delle alleanze;

c) l'evoluzione delle missioni operative interforze, per quanto attiene alla capacità operativa ed alla preparazione delle Forze armate;

d) il soddisfacimento delle esigenze connesse all'organizzazione di comando ed al supporto tecnico-logistico dello strumento militare;

e) la ripartizione delle risorse finanziarie per missioni operative e per settori di spesa;

f) la situazione dei programmi di investimenti più significativi e le eventuali misure per la ristrutturazione dello strumento militare.

ART. 5.

(Attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa).

1. Il Capo di stato maggiore della difesa è responsabile della elaborazione e della pianificazione generale interforze con i conseguenti programmi tecnico-finanziari, dell'impiego dello strumento militare, nonché dei relativi rapporti e attività in campo internazionale.

2. In un quadro unitario interforze, il Capo di stato maggiore della difesa si avvale del concorso del Segretario generale direttore nazionale degli armamenti, dei Capi di stato maggiore di forza armata e del direttore del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SI-SMI), per quanto riguarda la sfera di rispettiva competenza.

ART. 6.

*(Attribuzioni del
Segretario generale della difesa).*

1. Il Segretario generale della difesa è responsabile del coordinamento e del controllo dell'attuazione dei programmi tecnico-finanziari connessi con la pianificazione generale dello strumento militare. A tal fine emana direttive ai direttori centrali e generali del Ministero della difesa e ne coordina l'azione per settori, verificandone la rispondenza rispetto agli obiettivi programmatici.

2. Il Segretario generale della difesa è responsabile, sentiti gli Stati maggiori e le direzioni centrali competenti, delle proposte di pianificazione relative all'area industriale della difesa.

3. Il Segretario generale della difesa ricopre, altresì, la carica di direttore nazionale degli armamenti; in tale funzione è responsabile del coordinamento delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento in campo militare, sia a livello nazionale, sia, su delega del Ministro della difesa, a livello internazionale. In tali materie il Segretario generale della difesa svolge funzioni di alto consulente del Ministro della difesa.

ART. 7.

(Consiglio supremo di difesa).

1. Il Consiglio supremo di difesa, istituito con legge 28 luglio 1950 n. 624, deve essere informato di tutti i problemi generali, politici e tecnici, attinenti alla difesa nazionale, perché siano valutati, sia in

sede politica che tecnica, al fine di poter esercitare un diretto controllo sull'attività militare ed anche per formulare precise proposte da sottoporre all'esame del Parlamento, per le necessarie valutazioni politiche sull'attività del Presidente del Consiglio dei ministri nel campo della difesa nazionale.

2. Il Consiglio supremo di difesa si riunisce ordinariamente due volte l'anno. È inoltre convocato tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, dal Presidente della Repubblica, di propria iniziativa o, sempre di propria iniziativa dal Presidente del Consiglio dei ministri.

3. I componenti del Consiglio supremo di difesa, che non siano membri, ai sensi dell'articolo 2, del Comitato per la gestione della crisi, possono essere chiamati a farne parte in qualità di membri straordinari ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 2.

4. Il Governo emana le norme regolamentari necessarie a garantire il funzionamento del Consiglio supremo di difesa, in relazione ai compiti previsti dalla presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 8.

(Minaccia esterna allo Stato).

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge è considerata minaccia esterna allo Stato italiano qualsiasi azione commessa in territorio italiano volta inequivocabilmente ad arrecare un danno o un grave pregiudizio alla incolumità fisica dei cittadini o di quanti risiedono nel territorio italiano.

2. La minaccia, oltre che essere costituita da veri e propri atti di guerra, può anche essere rappresentata da atti di terrorismo, qualora si accerti inequivocabilmente la nazionalità estera dei mandanti dell'azione criminosa.

ART. 9.

(Cessazione dello stato di crisi).

1. Qualora cessino le condizioni previste dall'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei ministri può ordinare la cessazione dello stato di crisi nei modi e nelle forme previste dall'articolo 1 ai fini dell'applicazione della presente legge.

2. Il Comitato di cui all'articolo 2 viene sciolto con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica al Parlamento la cessazione dello stato di crisi.

ART. 10.

*(Passaggio dallo stato di crisi
allo stato di guerra).*

1. Qualora si dovessero accentuare ed aggravare le condizioni previste all'articolo 1, le Camere possono deliberare lo stato di guerra e conferire al Governo i poteri necessari ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione.